



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 23/06/2020

### FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di un BFP del valore di lire 50.000,00, emesso in data 21/11/1989 e incassato in data 11/01/2020 per l'importo di € 275,30. Fa presente che l'intermediario apponeva, sulla parte frontale del titolo, il timbro "Q/P" e sulla parte posteriore il timbro recante i rendimenti della serie "Q", conformemente alle disposizioni previste dal decreto ministeriale del 13.06.1986.

Rileva come la timbratura sovrapposta abbia sostituito i tassi indicati nella tabella preesistente per il periodo fino al 20° anno, lasciando invariate le condizioni per l'ultimo decennio, nonostante la tabella allegata al D.M. avesse specificato i tassi di interesse anche per tale scaglione di detenzione.

Ritiene pertanto che, *"dal punto di vista formale e letterale"*, l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno sia quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, ove è riportato un importo fisso (in Lire) *"per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"*.

Cita a supporto decisioni dei Collegi ABF (*ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 22772/18) e numerose sentenze della giurisprudenza di merito (*ex multis*, Corte d'Appello Di Brescia, sentenza n. 1549/19 e Tribunale di Trapani, sentenza n. 476/19); richiama inoltre la sentenza n. 13979/2007 delle Corte di Cassazione, che ha sancito il principio della tutela dell'affidamento del risparmiatore sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo.



Chiede che l'Arbitro accerti il proprio diritto all'applicazione, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, del rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (*"L. 12.907 per ogni successivo bimestre ..."*) e, per l'effetto, che disponga la corresponsione della somma complessiva di € 296,00, *"o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia"*, oltre agli *"ulteriori interessi da rendimento maturandi ed in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo"*.

Chiede altresì la refusione delle spese legali, quantificate in € 250,00 e delle spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interesse dei buoni sono disposte *"con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale"* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *"possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*. Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986 e che lo stesso è stato emesso su titolo aggiornato con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *"un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno"*. In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *"esattamente"* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che la ricorrente, *"sin dalla data del rilascio"* del buono, era a conoscenza dell'appartenenza di quest'ultimo alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *"si sovrappone 'in toto' alla scritta sottostante e la sostituisce"*, essendo *"irragionevole"* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *"di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta"*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui, una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q", *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve *"pienamente"* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU, nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni.

Ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *"falso affidamento"*



*nel ricorrente*". Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto, richiama alcune sentenze della giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.

Pertanto chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso, *"in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato"*.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che l'intermediario, nel momento in cui ha deciso di utilizzare i *"vecchi"* moduli della serie *"P"*, avrebbe dovuto incorporare in maniera trasparente ed intellegibile le modifiche sul buono, con la diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.

Ritiene conferente al caso di specie il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU. che, pur avendo ad oggetto una diversa fattispecie di BFP, ha valorizzato comunque la rilevanza dei dati testuali riportati sul buono al momento dell'emissione; sempre le SS.UU., con sentenza n. 3963/19, hanno dato continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, *"cosicché le variazioni medio tempore del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c."*.

Richiama la decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, che ha confermato il costante orientamento dell'Arbitro secondo il quale, nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità, per il periodo successivo, delle condizioni di rimborso previste in origine.

Insiste pertanto nelle richieste avanzate in sede di ricorso.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie *"Q/P"*. In particolare, il ricorrente contesta la mancata liquidazione dei buoni secondo le condizioni stampigliate sul retro, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Dall'esame dei buoni n. 1717 e n. 275 si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura *"Serie Q/P"*, sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Il Collegio richiama l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr, *ex multis*, Coll. Bari, dec. n. 7783/2018, Coll. Bologna, dec. n. 4245/2018 e Coll. Roma, dec. n. 2382/2018).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e, pertanto, il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro del titolo medesimo, originariamente previsto per la serie "P".

In merito alla richiesta di rifusione delle spese legali, questo Collegio non la accoglie in quanto, a prescindere dalla carenza di adeguata documentazione, si riferiscono ad una controversia di carattere ormai seriale.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS